COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 11 del 29.01.2019

Prot. 1243 del 11 FEB 2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- MUZZARELLI STEFANO	Presente		8- SARGENTI CECILIA	Presente	
2- MELLONI GANDOLFI MARTA	Assente		9- ZANARINI LIDIA	Presente	
3- GHERARDINI ALESSANDRO	Presente		10- PASQUALI PAOLA GAETANA	Presente	
4- GUERRIERI MORENO	Presente		11- BALLOCCHI GABRIELE	Presente	
5- GUIDUCCI MARIA PAOLA	Presente		12- FORNI CLEMENTE MARIA	Presente	
6- LUGLI LORENZO	Assente		13- PIGATI STEFANO	Presente	
7- MINGHINELLI SIMONE	Presente				

Totale presenti **11**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanelli Giampaolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 29.01.2019

N. 11- OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ESAME ED APPROVAZIONE. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" recante norme relative alla predisposizione e all'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

RILEVATO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28.02.2019;

CONSTATATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'armonizzazione dei sistemi contabili per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);

VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il principio contabile concerne la competenza finanziaria;

Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni e 172 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali le amministrazione predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione quali parti integranti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021";

VISTI:

- lo schema di bilancio di previsione 2019-2021;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, predisposto dalla Giunta ed inserito all'interno della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, in corso di approvazione nella seduta odierna;

CONSIDERATO:

- che gli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- C.C. nr. 27 del 15/05/2018 "Approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2017 e dello stato patrimoniale riclassificato e rivalutato al 01/01/2017.";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Determinazione quantità e qualità delle aree edificabili cedibili in proprietà o diritto di superficie (art. 172, C.L.C.C., D.Lgs. 267/2000)";

- C.C. nr. del 29.01.2019 "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2019";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2019 (art. 3, comma 55, legge 24/12/2007, n. 244)";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "TARI – Approvazione tariffe per l'anno 2019";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Riscossione TARI anno 2019 – determinazione del numero e della scadenza delle rate";
- C.C. nr. del 29.01.2019 "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano n. 57 del 20/11/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione dell'art. 208 del D. lgs. 30/04/1992 n. 285 - Nuovo codice della strada - e successive modificazioni";

PRESO ATTO che nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori, stabilite ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 04/04/2000, n. 119, come rideterminate dall'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e richiamato al riguardo quanto disposto con deliberazione del C.C. n. 48 del 27/11/2014 "Determinazione in ordine all'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014" e richiamata altresì la determinazione n. 23 del 24.01.2017;

PRESO ATTO in materia tributaria:
- che viene confermata l'aliquota per addizionale Irpef corrispondente a 0,4 punti percentuali, come da deliberazione del C.C. n. 14 del 31/03/2007 e secondo quanto disposto dal regolamento approvato con il medesimo provvedimento;
- che con deliberazione della G.C. n. 129 del 20/12/2018 sono state confermate le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'esercizio di competenza;

CONSIDERATO
- che anche per l'anno 2019 il Comune di Fanano contribuirà ad alimentare il fondo di solidarietà comunale il cui ammontare verrà portato in detrazione al gettito dell'Imu con trattenuta effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
- che l'importo provvisorio del fondo di solidarietà comunale 2019 è stato previsto nella misura di € 541.966,11, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, e che risulta invariato rispetto alla trattenuta relativa all'anno 2018;
- che, sempre sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, la quota 2019 di alimentazione del F.S.C. 2019, calcolata sul gettito Imu stimato, da trattenere direttamente dall'Agenzia delle Entrate, è rimasta invariata rispetto al 2018 (22,43%) e comporta una trattenuta pari ad € 428.860,77;

PRESO ATTO che:
- nel Bilancio di previsione 2019 non è stata effettuata alcuna iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in attesa del riaccertamento ordinario dei residui;
- il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018 è in corso di predisposizione;
- dal Rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2017, approvato con propria deliberazione n. 27 del 15/05/2018, è risultato un avanzo di amministrazione pari ad € 1.015.075,36 e che, nel corso dell'esercizio 2018, è stato applicato al bilancio di previsione avanzo per complessivi € 473.831,29;
- al bilancio di previsione 2019 viene applicato avanzo di amministrazione presunto per complessivi € 896.000,00 (avanzo vincolato);

VISTO l'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 737 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale dava agli enti locali la possibilità, sino al termine dell'esercizio 2017, di impiegare integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Visto altresì l'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) il quale introduce una disciplina a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in merito all'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal T.U. di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dato atto che, con la modifica apportata a tale comma 460 dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 16.10.2017, n. 148,

convertito dalla Legge 04.12.2017, n. 172, sono state inserite tra gli interventi finanziabili anche le spese di progettazione per opere pubbliche. Preso atto pertanto che per il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente viene applicata al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, una quota di proventi delle concessioni edilizie e sanzioni nella misura di € 90.000 pari al 31,03% della relativa previsione di entrata ammontante ad € 290.000;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione;

TENUTO CONTO:

- che in applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n. 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011 è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in relazione agli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, in base alla loro natura e all'andamento del fenomeno nei cinque esercizi precedenti (media rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata);
- che il comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018), modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" annesso al D. Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018 e precisamente:
  - nel 2018 per un importo pari almeno al 75%;
  - nel 2019 per un importo pari almeno al 85%;
  - nel 2020 per un importo pari almeno al 95%;
  - dal 2021 per l'intero importo.

VISTO inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il quale prevede che il limite di indebitamento di cui al sopra richiamato art. 204 è stabilito nella misura del 10% a decorrere dall'anno 2015 (8% per gli anni dal 2012 al 2014);

CONSTATATO:

- che, in base a quanto stabilito dal suddetto articolo, il Comune di Fanano rispetta il limite di indebitamento che nell'esercizio 2017 era pari al 6,58%;

CONSIDERATO

- che dall'anno 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha modificato la disciplina relativa al patto di stabilità interno;
- che il bilancio di previsione 2019-2021 deve essere quindi approvato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale, rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, costituisce allegato del bilancio di previsione (art. 1, c. 712 Legge di stabilità 2016);

RILEVATO tuttavia che, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti costituisce un'entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio. Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giunta invece – applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020 come detto in precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, commi dal 819 al 830, della L. 145 del 31/12/2018 (Legge di bilancio 2019) viene sancito il definitivo superamento della disciplina del pareggio di bilancio prevedendo unicamente che gli Enti, tra cui i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ivi compreso il risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nel solo rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio 2019-2021 è stato approvato in un periodo antecedente all'approvazione della L. 145/2018, gli elaborati sono stati redatti nel rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio, recependo tuttavia le considerazioni espresse dal MEF nella circolare n. 25/2018 sopracitata;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di stabilità 2019);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco (integralmente registrata a norma degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio comunale);

ACQUISITo sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, 1^ comma, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attestante la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M., Ballocchi G., Pigati S.);

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati, depositati agli atti dell'ufficio servizi finanziari, predisposto come previsto dai nuovi principi contabili ex D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n 126/2014, come sotto indicato:

- Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
- Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio;
- prospetto dimostrativo della composizione del FCDE;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- nota integrativa;
- allegato mutui e personale;
- allegato servizi a domanda individuale;
- allegato programma degli incarichi;
- parere del Revisore dei Conti

2) DI DARE ATTO che le risultanze finali del bilancio di previsione 2019-2021 sono quelle riportate nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2019-2021 è stanziato il FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità – (paragrafo 3.3 allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal comma 882 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018) il cui ammontare è determinato in relazione agli stanziamenti

relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, in base alla loro natura e all'andamento del fenomeno nei cinque esercizi precedenti (media rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli stanziamento del FCDE, determinati utilizzando il criterio della media semplice, sono pari ad € 121.960,67 per l'anno 2019; € 124.254,11 per l'anno 2020 ed € 130.862,93 per l'anno 2021.

4) DI DARE ATTO che per i sotto elencati servizi si prevedono in via presuntiva le seguenti spese, entrate e percentuali di copertura:

Tari	
SPESA	€ 850.701,00
ENTRATA	€ 843.535,56
Percentuali di copertura	99,16 %

Servizio idrico integrato	
SPESA	€ 344.774,15
ENTRATA	€ 341.645,32
Percentuali di copertura	99,09 %

Servizi a domanda individuale	
SPESA	€ 385.143,40
ENTRATA	€ 223.393,45
Percentuali di copertura	58,00%

5) DI PRENDERE ATTO della conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef corrispondente a 0,4 punti percentuali come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2007 con la quale è stato approvato anche il relativo regolamento.

6) DI DARE ATTO che, allo stato attuale, nel territorio comunale, non sono presenti terreni di proprietà comunale e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge n. 167/1962 e s.m., n. 865/1971 e n. 457/1978, alienabili in proprietà o in diritto di superficie.

7) DI PRENDERE ATTO che nel bilancio sono iscritti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità dovute agli Amministratori nella misura stabilità dal D.M. n. 119 del 04//04/2000, come rideterminate dall'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e richiamato al riguardo quanto disposto con deliberazione del C.C. n. 48 del 27/11/2014 "Determinazione in ordine all'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014" e richiamata altresì la determinazione n. 23 del 24.01.2017.

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come da prospetto depositato agli atti del servizio finanziario.

9) DI FISSARE, in relazione all'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019, che ammonta ad € 28.000,00.

10) DI DARE ATTO che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano n. 57 del 20/11/2018, relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'anno 2019 (art. 208 D. Lgs. n. 285/1992), dando atto che, viste le modifiche apportate all'art. 208, comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), è intenzione comune degli Enti aderenti all'Unione rendicontare in maniera unitaria l'utilizzo dei proventi in capo all'Unione, utilizzando anche i dati dei Comuni aderenti alla gestione associata.

11) DI INVIARE la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi della'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

12) DI GARANTIRE la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del Bilancio e dei suoi allegati, secondo le forme previste dalla Statuto e dal vigente regolamento comunale di contabilità.

13) DI DARE ATTO che il D. Lgs. n. 118/2011 e il Principio contabile della programmazione hanno modificato i termini e le modalità per la verifica degli equilibri di bilancio e per la variazione di assestamento generale. In particolare il Principio contabile della programmazione (Punto 4.2, lett. g) ha stabilito che lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprende anche lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e va presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.

14) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente separat votazione, resa per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favoreli n. 7, voti contrari n. 4 (Pasquali P.G., Forni C.M., Ballocchi G., Pigati S.), ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere ad attivare la gestione ordinaria dell'esercizio in corso.

COMUNE DI FANANO
Provincia di MODENA

Pubblicazione n° **123**

Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto :
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - ESAME ED APPROVAZIONE.

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune :

dal giorno **11/02/19** ***al giorno*** **26/02/19**

28/2/2019

IL FUNZIONARIO

DELIBERA N. 11 del 29.01.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Muzzarelli Stefano

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per quindici giorni consecutivi a partire dal 11 FEB 2019 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì 11 FEB 2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo

[X] La presente deliberazione e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data _____-

[ ] decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, lì 29.01.2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanelli Giampaolo